

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 22/10/2024

FATTO

1. In data 25.01.2017, la ricorrente ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento su cessione del quinto dello stipendio (con piano di rimborso su 120 rate mensili; TAN 7,07%), anticipatamente estinto nel 2021, in corrispondenza della rata n. 52. Conseguentemente, previo regolare reclamo dell'8.3.2024, riscontrato negativamente dall'intermediario resistente il 17.04.2024, con ricorso del 12.06.2024 ha chiesto all'intermediario medesimo - a titolo di riduzione del costo totale del credito - la somma di euro 394,88, oltre interessi, a titolo di parziale rimborso, *pro rata temporis*, delle commissioni di istruttoria.

2. L'intermediario resistente ha contestato le avverse pretese, deducendo la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, come tali non rimborsabili. Conseguentemente, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con repliche del 13.8.2024, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

5. Com'è noto, l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art. 125-*sexies* TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*.

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Senonchè, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

6. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-*bis*").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

7. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni *bis*", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.*

8. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato va rilevato che, secondo un diffuso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni di istruttoria, riguardando attività preliminari alla conclusione del contratto, hanno senz'altro natura *up front*, tranne che siano di importo così elevato da doversi considerare *recurring*, in quanto non ragionevolmente riferibili a mere attività preliminari (in particolare, secondo un diffuso orientamento, devono ritenersi *recurring* se d'importo superiore a € 1.000,00: cfr. Coll. di Palermo, decisione n. 3091/24; Coll. di Roma, decisione n. 16651/2021 e Coll. di Milano, decisione n. 1209/2022).

Nel caso di specie, la commissione pattuita (per un totale di euro 696,85) va considerata di tipo *up front* e deve essere rimborsata secondo il criterio della c.d. curva degli interessi.

9. Facendo, quindi, applicazione di quanto sopra al caso di specie, e tenendo conto di quanto fin qui precisato, risulta che la somma da restituire da parte dell'intermediario resistente, calcolata in applicazione dei criteri già seguiti dal consolidato orientamento ABF, è la seguente:

rate complessive	120	rate scadute	52	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	68	TAN	7,07%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	35,46%						
Commissioni istruttoria				696,85 €	Up front	Curva degli interessi	247,10 €		247,10 €
Totale									247,10 €

10. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dalla ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 247,10, oltre interessi dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 247,10, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI